



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

[www.comune.casalgrande.re.it](http://www.comune.casalgrande.re.it) - pec: [casalgrande@cert.provincia.re.it](mailto:casalgrande@cert.provincia.re.it)

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

|  |  |
|--|--|
| NUMERO SCHEDA                          | SUAP 71  |
| TITOLO SCHEDA                          | SUBINGRESSO COMMERCIO AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.  |
| NUMERO REVISIONE                       | 4  |
| DATA REVISIONE                         | 07/12/2016   |
| SETTORE COMPETENTE                     | ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO   |
| RESPONS. PROCED.<br>( Tel. - Mail )    | BARANI ELENA – 0522 998575 - <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>  |
| RESPONS. ATTO FINALE<br>( Tel. –Mail ) | BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>   |
| DESCRIZIONE<br>PROCEDIMENTO            | <p>Subingresso in autorizzazione commercio aree pubbliche in forma itinerante.</p> <p>Il commercio su aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione ovvero su qualsiasi area, purché in forma itinerante.</p> <p>L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone o società di capitali, regolarmente costituite, o cooperative. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata in base alla normativa emanata dalla Regione.</p> <p>Il Comune che rilascia l'autorizzazione può essere quello di residenza o sede legale del richiedente o qualunque altro Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività.</p> <p>L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.</p> <p>L'attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:</p> <p>a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;</p> <p>b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.</p> <p>Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.</p> <p>Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire inviata la notifica sanitaria tramite il portale regionale Suaper</p> |
| NORMATIVA                              | D.Lgs. 114/98 s.m.i. (riforma della disciplina relativa al settore del commercio);   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>L.R. 12/99 modificata con L.R. 4/2013;<br/> L.R. 1/11 s.m.i. (presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche);<br/> D.LGS. 59/10 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);<br/> D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);<br/> D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo);<br/> Deliberazione di Giunta Regionale, 26 luglio 1999, n. 1368 "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12" come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 485 del 22/04/2013;<br/> D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)<br/> Regolamento comunale dei mercati e fiere del Comune di Casalgrande;<br/> L. 124/2015;<br/> D.Lgs. 222/2016</p> |
| REQUISITI   | <p>Se si esercita già l'attività di commercio su aree pubbliche occorre essere iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;</p> <p>Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 D.Lgs. 59/2010 s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso di commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo.</p> <p>Essere in regola con la posizione contributiva (regolarità DURC) ai sensi della L.R. 1/11 s.m.i.;</p> <p>Possesso di atto di compravendita o affittanza d'azienda</p>   |
| DOCUMENTAZIONE NECESSARIA                           | <p>Scia di subingresso in autorizzazione commercio aree pubbliche in forma itinerante da inviare telematicamente tramite il portale <a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a><br/> Notifica sanitaria da presentare come allegato dell'istanza tramite il portale regionale SUAPER, solo per le attività nel settore alimentare.</p>   |
| COSTO   | /   |
| MODALITA' PAGAMENTI                                 | /   |
| TEMPISTICA  | 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione.  |
| SILENZIO ASSENSO                                    | 60 giorni dalla presentazione della richiesta   |
| INFORMAZIONI<br>(uff.- orari- modalità- tel.- mail) | <p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio<br/> Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento<br/> Giovedì dalle ore 09.00 alle 13.00<br/> Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30<br/> Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).<br/> Tel.: 0522 998513 o 0522 998575<br/> e-mail: <a href="mailto:commercio@comune.casalgrande.re.it">commercio@comune.casalgrande.re.it</a>.</p>   |
| STRUMENTI DI TUTELA                                 | <p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della <a href="#">legge 9 agosto 2013, n. 98</a>, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (<b>entro 20 giorni dalla scadenza dei termini</b>) al Segretario comunale in qualità di funzionario</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p> |
| SERVIZIO ON-LINE                           | <p><a href="http://www.suaper.lepida.it">www.suaper.lepida.it</a></p>  |
| POTERE SOSTITUTIVO<br>( Art. 2 L. 241/90 ) | <p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;<br/>mail:<a href="mailto:urp@comune.casalgrande.re.it">urp@comune.casalgrande.re.it</a></p>  |